



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sbrana ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna alle ore 17,30 mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4 [REDACTED] 7 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. IACOPONI FRANCESCA e dell'avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE (TRTNLF68L28D390F) ; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IACOPONI FRANCESCA

PARTE ATTRICE

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ISOLA ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA AURELIA NORD - C/O REGGIMENTO FOLGORE 1 56126 PISApresso il difensore avv. ISOLA ANTONELLA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.), contumace

PARTE CONVENUTA

PER I SEGUENTI MOTIVI

Con ricorso depositato in data [REDACTED] p adiva questo Giudice del lavoro, per sentire, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti, accertare e dichiarare



il suo diritto a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004, nella misura massima ovvero sino alla concorrenza di 200.000 euro, o in misura proporzionata alla invalidità complessiva, come meglio specificata nelle conclusioni del ricorso, con conseguente condanna del Ministero convenuto alla corresponsione in suo favore del relativo trattamento economico.

Si costituiva il Ministero della difesa, chiedendo il rigetto del ricorso; non si costituiva invece il Ministero delle Finanze del quale, pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso, veniva dichiarata la contumacia .

La causa, ritenuta documentalmente istruita, era discussa e decisa in esito alla udienza indicata in epigrafe, con sentenza con motivazione contestuale .

Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.

Nel merito, si osserva che il fatto non è in contestazione.

[REDACTED] –graduato dell'Esercito Italiano che, quale effettivo al 187° RGT Paracadutisti Livorno, nel [REDACTED] partecipava alla missione internazionale di Pace in Afghanistan -, rimaneva coinvolto in attentato in quei territori, riportando lesioni per le quali veniva dichiarato successivamente “*permanentemente non idoneo al servizio militare di Istituto*” (vedi doc 8 fasc ricorrente). Il ricorrente veniva quindi riconosciuto vittima del terrorismo, con invalidità in misura infine pari al 65% (all 4 ricorso) .

Risulta altresì incontestato e circostanza documentale, che il ricorrente sia stato dichiarato “*Non idoneo permanentemente al S.M.I in modo assoluto*” in data 1 [REDACTED] (vedi doc 15), nonché dichiarato cessato dal servizio militare permanentemente in pari data . Le patologie che davano luogo alla inidoneità assoluta al servizio e quindi alla cessazione della attività lavorativa, venivano riconosciute tutte interdipendenti da causa di servizio e riconnesse all'attentato terroristico subito in data [REDACTED] (vedi doc 6)

Tanto posto, il ricorrente, a norma dell'art 1 comma 1 e 5 legge 302/90, esteso alle vittime del dovere per effetto dell'art 1 comma 554 e segg legge 266/2005, che recita “*A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. (...) Ai*



fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa” – ha diritto alla erogazione in misura massima della speciale elargizione.

Invero, per le vittime del dovere è espressamente previsto, ai sensi dell'art 3 legge 466/80, che la elargizione è concessa *nella misura di lire 100 milioni*, ove si tratti di invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego.

A norma dell'art. 5 legge 206/2004 la elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' ora *“corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”*.

D'altro canto, a norma dell'art 1 comma 563 legge 266/05 *“ Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'”*. Nella specie non è in contestazione che il ricorrente, appartenente alle Forze Armate, sia rimasto vittima di attentato terroristico nell'adempimento in attività di servizio in contesto di impiego internazionale.

D'altro canto, la lettura combinata delle disposizioni, alla luce degli interventi normativi succedutisi ed improntati ad una parificazione dei diritti in capo alle vittime del terrorismo e alle vittime del dovere, impone una lettura costituzionalmente orientata delle stesse, come di recente ribadito dalla Cassazione a Sez. Unite, che ha ritenuto *“la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”*(Sez. Unite, *Sentenza n. 7761 del 27/03/2017*).

Il ricorso deve pertanto trovare integrale accoglimento.

Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei rapporti col Ministero della Difesa, individuato come legittimato passivo in ricorso e sono quindi liquidate come in dispositivo, avuto



riguardo a natura e valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto di assenza di istruttoria. Si ritiene invece di dovere compensare le spese col Ministero della Economia e delle Finanze che risulta convenuto in causa, per stessa allegazione di parte ricorrente, solo al fine di renderlo edotto della pronuncia, quale ente “ordinatore secondario di spesa e materiale liquidatore della provvidenza”.

PQM

ogni diversa eccezione e domanda disattesa:

Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 legge 206/2004 nella misura massima, con conseguente condanna il Ministero della Difesa al pagamento della stessa in favore del ricorrente, decurtate le somme già percepite dallo stesso .

Condanna altresì parte convenuta costituita alla refusione, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.

Dichiara compensate le spese tra le restanti parti.

LIVORNO, [REDACTED]

Il Giudice

dott. Francesca Sbrana

